



pag.
1

ADUNANZA N. 297 LEGISLATURA N. X

delibera
1647

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di funzione "Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n° 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della posizione di funzione "Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio";

VISTO l'articolo 28 lett. d) dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1 - di approvare le Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2 - di revocare la D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010 *"Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010"*;

3 - di stabilire che la modulistica, le indicazioni tecniche e i requisiti di qualità indicati nelle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui all'Allegato A saranno emanati con successivi atti da parte del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 *Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale* Parte prima e Parte seconda
- Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 *Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*
- Delibera di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010 *Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*
- Legge 12 luglio 2011, n. 106 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"*
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*
- Legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 *Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile*
- Legge regionale 02 agosto 2017, n. 25 *Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016.*
- Legge regionale 09 maggio 2019, n. 11 *Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*

Motivazioni

Premessa

In materia di Valutazione Ambientale Strategica (d'ora in avanti VAS) le competenze delle Regioni e Province autonome sono stabilite dal D.lgs. 152/2006, art. 7 comma 2 e 7 che si riportano qui integralmente:

"2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali."

"7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:

- a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
- b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;

d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;

e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."

Le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (d'ora in avanti "VAS") nella Regione Marche sono normate attualmente con Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, emanata sulla base della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (d'ora in avanti "Direttiva").

La Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (d'ora in avanti "D.lgs. 152/2006"). La Parte II di tale Decreto, nella quale si disciplina la VAS, è entrata in vigore il 31/07/2007, successivamente all'approvazione della legge regionale.

Il capo II della citata L.r., all'art. 20 prevede che *"la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana apposite linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive di quelle relative alle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico"*.

Con le prime linee guida regionali per la VAS, approvate mediante Deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 20 ottobre 2008 è stato recepito anche quanto stabilito dalla normativa statale entrata in vigore successivamente alla L.r. 6/2007 (D.Lgs. 152/2006 modificato con D.Lgs. 4/2008). Il paragrafo 6 di tali linee guida prevedeva un periodo di sperimentazione di un anno finalizzato ad una valutazione dell'efficienza delle procedure individuate. In funzione degli esiti delle valutazioni nello stesso paragrafo si prevedeva che le linee guida potessero subire le opportune modifiche, come in effetti si è verificato in quanto la loro applicazione aveva messo in evidenza la necessità di apportare alcune modifiche finalizzate ad una maggiore funzionalità ed efficienza delle procedure. Pertanto, con DGR n. 1813 del 21 dicembre 2010, è stata revocata la DGR 1400/2008 e le linee guida regionali per la VAS sono state aggiornate e adeguate anche al D.Lgs. 128/2010 che, nel frattempo, aveva innovato il D.lgs. 152/2006.

Aggiornamenti normativi nazionali

Con l'entrata in vigore della Legge di conversione n. 106/2011, si applica l'art. 5, comma 1, lettera g) del Decreto-legge 70/2011 (il cd. "decreto sviluppo") che stabilisce la *"esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica"*.

Con l'entrata in vigore della Legge di conversione n. 111/2011, si applica l'art. 33 bis del Decreto-legge 98/2011 che stabilisce al comma 7: *"I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti: ..."*. Il comma 2 dell'art. 58 *Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali* del Decreto-legge 112/2008, convertito con Legge 133/2008, risulta pertanto il seguente: *"L'inseri-*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Con l'approvazione da parte del CIPE della avvenuta il 22 dicembre 2017 della SNSvS - Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, si applica l'art. 34 del D.lgs. 152/2006 il quale dispone, al comma 4, che "Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale." Occorre pertanto inquadrare la pianificazione e programmazione regionale e i relativi piani di monitoraggio all'interno degli obiettivi della SNSvS. Poiché il percorso di redazione della SRSvS - Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile è stato già avviato, gli indicatori da utilizzare nel monitoraggio dei piani e programmi sottoposti a VAS dovranno essere definiti anche sulla base di quanto stabilito nella SRSvS, non appena saranno definiti.

Aggiornamenti normativi regionali

La Legge regionale 22/2011 stabilisce all'art. 3, comma 8 che i comuni sono Autorità competente per la VAS dei Programmi Operativi per la Riqualificazione Urbana (PORU): "8. Il PORU, anche se in variante al PRG, è approvato con la procedura di cui all'articolo 30 della l.r. 34/1992. Il Comune è autorità competente nel procedimento di valutazione ambientale strategica se necessaria ai sensi della legislazione statale e regionale vigente. Le Province sono soggetti con competenze ambientali nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la Legge regionale 11/2019 sono state approvate le nuove modalità di attuazione della VIA – Valutazione di Impatto Ambientale. LA VIA è un procedimento di valutazione ambientale che in determinati casi deve essere coordinato con la VAS.

La Legge regionale 25/2017, che concernente la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016, stabilisce all'art. 2, comma 7 che *"7. Nei procedimenti di questo articolo, il Comune è autorità competente nel procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), se necessaria ai sensi della legislazione statale e regionale vigente. Le Province partecipano al medesimo procedimento in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ai sensi della lettera s) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e forniscono la necessaria assistenza tecnica ai Comuni. La VAS è resa all'interno della conferenza dei servizi di cui al comma 2"*.

Aggiornamenti tecnico-scientifici

Negli ultimi anni sono stati pubblicati dall'ISPRA – Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ora inserito, insieme alle ARPA nel SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente vari documenti tecnici che costituiscono un importante riferimento per la redazione dei documenti di VAS (Rapporti preliminari, Rapporto Ambientale, ecc.) e la conduzione delle istruttorie da parte delle Autorità competenti. Inoltre il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha realizzato seminari e istituito tavoli di coordinamento tecnico con le Regioni e Province autonome finalizzati allo scambio di esperienze e alle possibili soluzioni delle problematiche emerse nel corso delle attività di pianificazione / programmazione e dei connessi processi di VAS.

Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali* contiene, al Capo XI, elementi di notevole valenza nei confronti delle strategie nazionali e regionali e per le valutazioni ambientali; tale legge dispone in particolare, all'art. 70, l'introduzione di un sistema di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, riconoscendo così le funzioni fondamentali che rivestono i Servizi Ecosistemici per il benessere dei cittadini.

Conclusioni

Al fine di adeguare i procedimenti di VAS all'attuale quadro normativo e all'esperienza finora acquisita si rende necessario sostituire le linee guida di cui alla DGR 1813/2010 con quelle allegate alla presente proposta di D.G.R.

La principale novità consistono nell'introduzione di una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS speditiva (*screening* semplificato) in sostituzione dei casi di esclusione e dell'abbinamento delle procedure di *screening* e le fasi preliminari di VAS (*scoping*), in quanto trattavasi di elementi non perfettamente aderenti al quadro normativo di riferimento. Altra novità di notevole importanza è la presenza di numerosi allegati tecnici, volti sia alla definizione delle principali problematiche ambientali, sia alla necessaria coerenza dei procedimenti di VAS alle Strategie per lo Sviluppo Sostenibile, così come prescritto dall'art. 34 del D.lgs. 152/2006, sia infine alla conformità dei documenti alle norme e alle indicazioni tecniche fornite dal MATTM – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dall'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Tali allegati costituiscono pertanto indirizzi finalizzati all'incremento della qualità degli elaborati di VAS (rapporti preliminari, Rapporto Ambientale, ecc.) e all'efficacia ed efficienza dei procedimenti.

Per condividere il lavoro di redazione delle nuove linee guida è stata organizzata una serie di riunioni, con le Autorità competenti delle Province, da aprile a settembre 2019, inframezzate e seguite da varie interlocuzioni effettuate per le vie brevi anche con rappresentanti di ANCI.

Attraverso tali incontri e scambi informali, al testo inizialmente proposto sono state apportate le modifiche e integrazioni ritenute necessarie dai suddetti soggetti e condivise da quest'ufficio.

I moduli relativi alla predisposizione dei documenti di VAS indicati nelle Linee guida saranno emanati con successivi atti da parte del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica.

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Gaia Galassi.

La proposta di D.G.R. è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 18 novembre 2019 con n. 1401 e trasmessa al CAL – Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere di competenza previsto ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della Legge regionale 10 aprile 2007, n. 4. Con nota prot. 367 del 13/12/2019 il CAL ha trasmesso il parere n. 56/2019 con il quale ha espresso parere favorevole e ha trasmesso osservazioni costituite da n. 5 emendamenti presentati dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

Il primo emendamento è stato accolto (salvo l'aggiunta della frase ridondante "nell'ambito della verifica semplificata").

Il secondo, con il quale si chiedeva di eliminare l'intero comma 6 del paragrafo B (con il quale non si ammette la possibilità di inviare documentazione integrativa dopo l'istanza), non è stato accolto perché la norma specifica di riferimento del procedimento è l'art. 12 del D.lgs. 152/2006 (nella quale non si fa cenno della possibilità di richiedere documentazione integrativa) e non quella generale della Legge 241/1990.

Con il terzo emendamento, facendo riferimento anche qui alla Legge 241/1990, si chiedeva di assegnare la possibilità di indire la Conferenza dei Servizi all'Autorità procedente piuttosto che all'Autorità competente. Il D.lgs. 152/2006, come si evince dall'art. 12, affida però all'Autorità competente il ruolo di conduzione del procedimento, specificando che *"4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni."* Appare pertanto evidente che, nel caso in cui si reputasse opportuno o necessario convocare una Conferenza dei Servizi, tale compito spetterebbe all'Autorità competente. In ogni caso il D.lgs. 152/2006, all'art. 9, precisa che *"2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.". L'emendamento pertanto non è accoglibile.

Il quarto emendamento intendeva aggiungere un nuovo paragrafo B bis, al fine di istituire un procedimento di verifica di assoggettabilità *mediante* la Conferenza dei Servizi simultanea. Tale emendamento, così come formulato, risulta difficilmente accoglibile per vari motivi:

- i tempi della Conferenza dei Servizi non possono condizionare quelli della verifica di assoggettabilità, che rimane il procedimento all'interno del quale può essere effettuata la Conferenza dei Servizi e non viceversa, essendo quest'ultima un semplice strumento;
- non si può costringere l'Autorità competente a "pronunciarsi" in sede di Conferenza dei Servizi contestualmente alla presentazione dei contributi da parte degli SCA, perché in tal modo non gli si darebbe la possibilità di effettuare l'istruttoria secondo i tempi e le modalità di legge;
- l'architettura di tale nuovo procedimento appare piuttosto complessa, mentre le con le linee guida, laddove possibile, si dovrebbero semplificare gli adempimenti;
- se un'Autorità competente, indipendentemente da quanto indicato dalle linee guida (che comunque non pongono divieti), ritiene che quanto proposto sia possibile e coerente, può comunque attuare questa procedura. A tale proposito il D.lgs. 152/2006, all'art. 9, prescrive infatti quanto segue: "1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.".

Pertanto, al fine di evitare di introdurre elementi di complessità non necessari né opportuni, si è provveduto a recepire sostanzialmente quanto richiesto attraverso la seguente nuova formulazione del comma 8:

"8. Ai fini del coordinamento procedurale è facoltà dell'Autorità competente, anche su istanza dell'Autorità procedente o del proponente, indire una conferenza di servizi per acquisire il parere degli SCA. Ai sensi della legislazione statale vigente, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS può essere svolto anche nell'ambito della Conferenza di servizi di cui di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990. Tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione del piano o programma prevedano già l'indizione di conferenze di servizi."

Tale nuova formulazione, come si dirà in seguito, costituisce anche accoglimento di una delle modifiche richieste dalla III Commissione assembleare.

Il quinto emendamento intendeva correggere quello che si è ritenuto essere un mero errore. In realtà, poiché nella fase preliminare di VAS chi conduce il procedimento interloquendo con gli SCA è l'Autorità procedente (art. 13, comma 1 del D.lgs. 152/2006: "1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.”), appare evidente che soltanto l’Autorità procedente può conoscere la data di conclusione di questa prima parte del procedimento di VAS. Tale emendamento non può quindi essere accolto.

Con D.G.R. n. 1510 approvata nella seduta del 02/12/2019 è stato richiesto alla Commissione assembleare competente il parere di cui all’art. 20, comma 1 della Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. La III Commissione assembleare, con prot. 8495 del 17/12/2019 ha trasmesso il parere n. 183/2019 con il quale ha espresso parere favorevole a condizione che vengano apportate n. 3 modifiche.

La prima modifica è identica al primo emendamento richiesto dal CAL (al netto della frase ridondante) ed è stata quindi accolta.

La seconda, a differenza del secondo emendamento presentato dal CAL, richiedeva una sostituzione del comma 6 del punto B invece della sua eliminazione. Tale sostituzione, in quanto costituisce un’ottimizzazione del comma, è stata accolta.

La terza modifica, con la quale si chiedeva la sostituzione del comma 8 del punto B, è stata anch’essa accolta, non come sostituzione ma come aggiunta. Pertanto il nuovo comma 8 disciplina ora due diverse fattispecie: la prima offre la possibilità di acquisire e coordinare i pareri degli SCA mediante Conferenza dei Servizi, la seconda (che coincide con la modifica richiesta dalla Commissione) stabilendo che “*Ai sensi della legislazione statale vigente, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS può essere svolto anche nell’ambito della Conferenza di servizi di cui di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990.*” stabilisce la possibilità di tale coordinamento senza peraltro vincolarlo a tempi e modi impropri, come sarebbe potuto accedere nel caso di accoglimento del quarto emendamento proposto dal CAL.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra riportato, si propone di approvare le Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante della presente Deliberazione.

Le linee guida di cui alla presente Deliberazione sostituiscono quelle adottate con DGR n. 1813 del 21 dicembre 2010.

Il sottoscritto dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n.64/2014.

Il responsabile del procedimento

(Fulvio Tosi)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE "VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA"**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
(Roberto Ciccioli)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO"**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, In relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente
(Nardo Goffi)



La presente deliberazione si compone di n. 24 pagine, di cui n. 14 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)





LINEE GUIDA REGIONALI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Y
O

Indice

A.	INDICAZIONI PRELIMINARI.....	3
A.1)	Premessa.....	3
A.2)	Autorità Competenti per la VAS e Autorità procedenti.....	3
A.3)	Campo di applicazione	4
A.4)	Soggetti Competenti in materia Ambientale	5
B.	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS (“screening”).....	7
C.	PROCEDIMENTO DI VAS.....	8
C.1)	Fase di consultazione preliminare (“scoping”)	8
C.2)	Fase di valutazione.....	9
C.3)	Fase di consultazione pubblica	10
C.4)	Fase di conclusione del procedimento	10
C.5)	Procedimenti interregionali	11
D.	INTEGRAZIONE TRA PROCEDIMENTI	12
D.1)	Integrazione tra VAS e VIA	12
D.2)	Integrazione tra VAS e Valutazione di Incidenza	12
E.	MONITORAGGIO	14

A. INDICAZIONI PRELIMINARI

A.1) Premessa

1. Il presente documento detta le linee guida per l'applicazione ai piani e ai programmi di competenza della Regione Marche e degli Enti Locali della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 e del D.lgs. 152/2006. In particolare, il presente documento disciplina la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale processo di valutazione con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, adozione e approvazione di piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

2. La VAS è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. La procedura di VAS si estende dopo l'approvazione del piano o programma attraverso il monitoraggio degli effetti sull'ambiente e sul paesaggio delle sue azioni.

3. La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione di piani e programmi senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

4. Ai sensi dell'Art. 34 comma 5 del D.lgs. 152/2006 le Strategie di Sviluppo Sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. La SNSvS – Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, fornisce pertanto il riferimento fondamentale per il processo di VAS, stabilendo gli obiettivi strategici. Al momento dell'approvazione della SRSvS – Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, sarà questa il quadro di riferimento per le VAS condotte nella Regione Marche.

A.2) Autorità Competenti per la VAS e Autorità procedenti¹

1. Sono Autorità competenti all'effettuazione della VAS:

a) la Regione per i piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale²;

b) le Province per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni³;

c) i Comuni per i procedimenti di valutazione ambientale strategica per i PORU – Programmi Operativi per la Riqualificazione Urbana⁴

d) i Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)⁵ per le varianti ai Piani Regolatori Generali di cui all'art.2 della L.R. n. 25 del 2/08/2017. Le Province partecipano al medesimo procedimento in qualità di soggetti competenti in materia ambientale e forniscono la necessaria assistenza tecnica ai Comuni. La VAS è resa all'interno della conferenza dei servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 2.

2. Autorità procedente nei procedimenti di VAS è la pubblica amministrazione che adotta o approva il piano o programma.

¹ Il D.lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettere p) e q) definisce le due autorità e quindi stabilisce implicitamente il principio di terzietà nei procedimenti di VAS.

² Ai sensi della L.r. 6/2007

³ Ai sensi della L.r. 6/2007

⁴ Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L.r. 22/2011

⁵ Decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229

3. Al fine di garantire la terzietà dell'Autorità competente rispetto all'Autorità procedente, qualora esse appartengano allo stesso ente, è necessario che la responsabilità dei procedimenti di VAS e di adozione o approvazione del piano o programma siano conferite a due diverse strutture amministrative.

A.3) Campo di applicazione

1. Sono sottoposti a VAS tutti i piani e programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del D. Lgs. 152/06⁶;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.⁷

2. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS⁸:

- i piani e programmi di cui al precedente punto 1 che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale";
- le "modifiche minori" dei piani e programmi di cui al precedente punto 1;
- i piani e programmi diversi da quelli di cui al precedente punto 1 che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

3. Sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;⁹
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;¹⁰
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;¹¹
- c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;¹²
- d) gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati;¹³
- e) le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli finalizzate alla localizzazione di singole opere, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione

⁶ Art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06.

⁷ Art. 6, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/06.

⁸ Art. 6, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. 152/06.

⁹ Art. 6, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 152/06.

¹⁰ Art. 6, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 152/06.

¹¹ Art. 6, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 152/06.

¹² Art. 6, comma 4, lett. c-bis) del D.Lgs. 152/06.

¹³ Art. 16 c. 12 della L. 1150/42 (comma aggiunto dall'art. 5, comma 8, legge n. 106 del 2011)

che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA;¹⁴

- f) i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime;¹⁵
- g) le varianti urbanistiche di cui all'art. 58, comma 2 del Decreto-legge 112/2008 modificato con Decreto-legge 98/2011.¹⁶

4. L'esclusione dalle procedure di VAS, nei casi di cui al precedente comma 3, è comunicata dall'Autorità procedente all'Autorità competente prima dell'avvio della relativa procedura; la comunicazione comprende idonea documentazione che attesti l'applicabilità dell'esclusione. Qualora l'Autorità competente ritenga che non sussistano i requisiti di esclusione, lo segnala all'Autorità procedente la quale provvede ad avviare il normale iter procedurale di VAS; la segnalazione dell'Autorità competente deve avvenire perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità procedente, decorsi inutilmente i quali il piano o programma si ritiene escluso dalle procedure di VAS.

5. Le varianti agli strumenti urbanistici generali, i piani attuativi e loro varianti che non determinano incremento del carico urbanistico,¹⁷ che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse¹⁸ e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza possono essere sottoposti ad una verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata. A tal fine l'Autorità procedente, prima dell'adozione della variante o del piano, trasmette all'Autorità competente un'istanza, mediante il modulo contenuto nel documento di indirizzo che sarà predisposto dalla struttura competente della Regione Marche, allegando:

- una relazione con la quale motiva l'opportunità di avviare tale procedura e l'assenza di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- gli eventuali pareri degli SCA già acquisiti o quelli ritenuti necessari da acquisire.

La verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata si conclude entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Qualora l'Autorità competente ritenga che quanto contenuto nell'istanza non sia sufficiente ad escludere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, lo segnala entro 15 giorni al proponente / Autorità procedente affinché questa possa provvedere ad avviare la verifica di assoggettabilità a VAS in forma ordinaria. Qualora l'Autorità competente ritenga che quanto contenuto nell'istanza sia sufficiente ad escludere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, l'esito sarà la non assoggettabilità a VAS.

Il risultato della verifica di assoggettabilità in forma semplificata è pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità competente.

A.4) Soggetti Competenti in materia Ambientale

1. I Soggetti Competenti in materia Ambientale (d'ora in avanti "SCA") sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dovuti all'attuazione di piani e programmi.

¹⁴ Adattamento formale dell'art. 6, comma 12 del D.Lgs. 152/2006.

¹⁵ Art. 68, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

¹⁶ L'art. 58 del Decreto-legge 112/2008, convertito con Legge 133/2008 concerne la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali.

¹⁷ Il carico urbanistico è il *fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso* (cfr. Regolamento Edilizio Tipo di cui all'Intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni GU Serie Generale n.268 del 16-11-2016).

¹⁸ Nel caso di strumenti urbanistici attuativi e progettazioni urbanistiche di dettaglio (art. 15, comma 4, L.R. 34/92) per "aree diverse" si intendono aree esterne al perimetro originario degli stessi.

2. L'Autorità procedente e l'Autorità competente, nella predisposizione dell'elenco degli SCA da coinvolgere nei procedimenti di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS, indicano in relazione a quali competenze è necessario il loro contributo. Un elenco, indicativo e non esaustivo dei possibili SCA e delle relative competenze è riportato di seguito.

SOGGETTO	COMPETENZE
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	Per tutti i piani regionali ai fini della verifica di coerenza con i piani e programmi nazionali
Regione Marche — P.F. Valutazione e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica	Per piani e programmi provinciali o interprovinciali o interregionali Per piani e programmi che contengono il riferimento di opere o interventi soggetti a VIA regionale o ad AIA regionale
Regione Marche - uffici competenti in materie ambientali	Per piani e programmi che possono avere effetti sulle materie di competenza
Regione Marche – uffici competenti per la tutela del territorio	Per gli strumenti urbanistici generali e attuativi e relative varianti, con riferimento alle materie di competenza
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche	Per piani e programmi le cui previsioni interferiscono con beni architettonici e paesaggistici vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004
Parchi e riserve naturali	Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sul territorio del parco o della riserva. Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sui Siti Natura 2000 per i quali gli enti gestori di parchi e riserve sono anche enti gestori dei Siti Natura 2000 stessi.
Province – uffici competenti in materie ambientali	Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sul territorio provinciale e qualora tali effetti rientrino nei loro ambiti di competenza. Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sui Siti Natura 2000 per i quali le province sono anche enti gestori dei Siti Natura 2000 stessi.
Comuni – uffici competenti in materie ambientali	Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale nei rispettivi territori e qualora tali effetti rientrino nei loro ambiti di competenza. Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sui Siti Natura 2000 per i quali i Comuni sono anche enti gestori dei Siti Natura 2000 stessi.
Unioni Montane – uffici competenti in materie ambientali	Per piani e programmi che possono avere effetti sul territorio di loro competenza e qualora tali effetti rientrino nei loro ambiti di competenza. Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sui Siti Natura 2000 per i quali i le Unioni Montane sono anche enti gestori dei Siti Natura 2000 stessi
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po	Per piani e programmi che possono avere effetti relativi alle materie di competenza sul territorio di propria competenza
ASUR – Aree vaste	Per piani e programmi che possono avere effetti sulla salute umana sul territorio di propria competenza
AATO	Per piani e programmi che possono avere effetti sull'approvvigionamento idrico e/o sugli scarichi in fognatura e/o su altre componenti del ciclo idrico integrato
ARPAM	Per piani e programmi che possono avere effetti relativi alle materie di competenza sul territorio di propria competenza

3. Nel coinvolgimento degli SCA è opportuno indicare il motivo per il quale a ciascuno di essi si chiede un contributo (fase di "scoping") oppure un parere (procedimento di "screening"), fermo restando che lo SCA coinvolto, può specificare ulteriori motivi e quindi fornire un contributo o parere anche per altri aspetti oltre a quelli indicati.

B. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS (“screening”)

1. L’Autorità procedente trasmette all’Autorità competente un’istanza per la verifica di assoggettabilità a VAS, allegando il rapporto preliminare di cui all’articolo 12, comma 1, del D.lgs. 152/2006 (d’ora in avanti “Rapporto Preliminare di *screening*”) e una proposta degli SCA da consultare. Il Rapporto Preliminare di *screening* deve essere redatto secondo i criteri di cui all’Allegato I al decreto medesimo e i requisiti minimi di qualità riportati nel documento di indirizzo che sarà predisposto dalla struttura competente della Regione Marche. Qualora il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS sia integrato con il procedimento di Valutazione di Incidenza, al Rapporto preliminare di *screening* deve essere associata la Relazione per la Valutazione di Incidenza, che può essere limitata al livello di *screening* oppure condotta fino al livello di valutazione appropriata.

2. L’Autorità competente, entro 15 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare di *screening* e della proposta di SCA, approva, modifica e/o integra l’elenco degli SCA che devono essere consultati e comunica l’avvio del procedimento trasmettendo agli SCA, su supporto informatico, il Rapporto Preliminare di *screening* stesso.

3. Gli SCA, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare di *screening*, trasmettono il loro parere all’Autorità competente e all’Autorità procedente indicando, previa motivazione, se il piano o programma in esame deve o meno essere assoggettato a VAS.

4. L’Autorità competente, sentita l’Autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità, con atto motivato, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di trasmissione del Rapporto Preliminare di *screening*.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità non prevede, di norma, la richiesta di documentazione integrativa. Pertanto, se in fase istruttoria l’Autorità competente ravvisa la possibilità che dall’attuazione del piano o programma possano originarsi effetti significativi e il Rapporto Preliminare di *screening* non fornisce elementi sufficienti per escluderli, secondo il principio di precauzione l’esito del provvedimento di verifica dovrà essere l’assoggettamento a VAS del piano o programma. L’Autorità competente, entro 60 giorni dall’invio dell’istanza, può comunque chiedere chiarimenti in merito alla documentazione allegata all’istanza.

7. Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità è obbligatorio e vincolante e può disporre che:

- a) il piano o programma sia assoggettato a VAS, qualora si accerti che potrebbe comportare impatti significativi sull’ambiente (“assoggettato”);
- b) il piano o programma non sia assoggettato a VAS qualora si accerti che non può comportare impatti significativi sull’ambiente (“escluso”);
- c) il piano o programma non sia assoggettato a VAS a condizione che siano recepite specifiche modifiche ed integrazioni quali mitigazioni tali da rendere gli effetti sull’ambiente non significativi e da conformare l’attuazione del piano o programma agli obiettivi di sostenibilità (“escluso con prescrizioni”).

8. Ai fini del coordinamento procedurale è facoltà dell’Autorità competente, anche su istanza dell’Autorità procedente o del proponente, indire una conferenza di servizi per acquisire il parere degli SCA. Ai sensi della legislazione statale vigente, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS può essere svolto anche nell’ambito della Conferenza di servizi di cui di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990. Tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione del piano o programma prevedano già l’indizione di conferenze di servizi.

C. PROCEDIMENTO DI VAS

C.1) Fase di consultazione preliminare (“scoping”)

1. Sulla base del rapporto preliminare di cui all’articolo 13, comma 1, del D.lgs. 152/2006 (d’ora in avanti “Rapporto Preliminare di *scoping*”) contenente indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, l’Autorità procedente entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con gli SCA e con l’Autorità competente, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 del D.lgs. 152/2006. A tal fine il Rapporto Preliminare di *scoping* deve contenere gli elementi utili per definire:

- a) le modalità di integrazione della procedura di approvazione del piano con quella di VAS e la definizione delle modalità di cooperazione tra Autorità competente e SCA;
- b) l’individuazione degli SCA da consultare; nel caso in cui il piano o programma interessi i Siti Natura 2000, dovranno essere individuati gli enti gestori da coinvolgere ai fini della Valutazione di Incidenza;
- c) la verifica della coerenza degli obiettivi del piano o programma con gli obiettivi dei piani e programmi sovraordinati o di pari livello;
- d) la prima identificazione degli obiettivi ambientali pertinenti e dei relativi aspetti ambientali che andranno approfonditi nel Rapporto Ambientale;
- e) la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- f) le ragionevoli alternative da valutare, ulteriori rispetto alla “alternativa 0”, oppure i criteri per la loro individuazione in fase di predisposizione della proposta di piano o programma;
- g) l’approccio che si intende usare per la valutazione degli effetti, ivi compresi quelli cumulativi e sinergici;
- h) un calendario di massima per le successive fasi del procedimento di VAS, integrato nel cronoprogramma del procedimento di approvazione del piano e programma;
- i) le indicazioni in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma proposto.

2. Il Rapporto Preliminare di *scoping* deve contenere gli elementi minimi indicati nel documento di indirizzo che sarà predisposto dalla struttura competente della Regione Marche. Per la definizione degli obiettivi ambientali il documento di riferimento è la SNSvS – Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la SRSvS – Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile al momento della sua approvazione. In particolare, per i procedimenti concernenti gli strumenti urbanistici, occorre che nell’individuazione degli obiettivi si ottemperi a quanto prescritto dall’art. 5 della Legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 *Norme per l’edilizia sostenibile*¹⁹.

3. La consultazione preliminare si attua attraverso i seguenti passaggi procedurali:

¹⁹ Art. 5 – Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici

1. I piani generali ed i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane atti a garantire:

- a) l’ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo;
- b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e l’identità storico-culturale del territorio stesso;
- c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;
- d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
- e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione.

2.

3. I piani ed i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali.

a) L'Autorità procedente o il proponente predispongono il Rapporto Preliminare di *scoping*; l'Autorità procedente invia tale documento all'Autorità competente, anche in formato digitale, contestualmente all'elenco degli SCA che intende consultare; l'Autorità competente, entro i 15 giorni successivi all'invio, può comunicare all'Autorità procedente eventuali modifiche o integrazioni all'elenco degli SCA.

b) L'Autorità procedente, non appena ottenga il riscontro dall'Autorità competente sugli SCA da consultare oppure quando siano decorsi inutilmente i 15 giorni di cui al precedente punto a), trasmette il Rapporto Preliminare di *scoping* agli SCA in formato digitale oppure mediante diffusione attraverso il proprio sito web, in quest'ultimo caso dandone preventiva comunicazione. Nella nota di trasmissione o di comunicazione, inviata per conoscenza anche all'Autorità competente, l'Autorità procedente indica anche il termine, non inferiore a 30 giorni, entro cui gli SCA possono esprimersi inviando un contributo finalizzato a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

c) Gli SCA trasmettono i loro contributi all'Autorità procedente e all'Autorità competente entro il termine stabilito.

d) L'Autorità competente, entro i successivi 15 giorni, può esprimere all'Autorità procedente le proprie considerazioni in merito al Rapporto Preliminare.

e) La consultazione preliminare, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 90 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare di *scoping* da parte dell'Autorità competente.

4. La consultazione preliminare può svolgersi nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della Legge 241/1990.

5. L'Autorità procedente comunica all'Autorità competente e agli SCA la conclusione della consultazione preliminare e una sintesi degli esiti.

C.2) Fase di valutazione

1. Il proponente e/o l'Autorità procedente predispongono il Rapporto Ambientale, documento che costituisce parte integrante degli elaborati di piano o programma. Il Rapporto Ambientale, pertanto, deve essere redatto congiuntamente agli altri elaborati di piano o programma e ne deve rappresentare la guida, finalizzata, tra l'altro, a selezionare la migliore alternativa in relazione agli obiettivi di sostenibilità.

2. Nel Rapporto Ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative da individuare alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma stesso.

3. Le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale, tenuto conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma, nonché del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, devono rispettare i requisiti minimi di qualità riportati nel documento di indirizzo che sarà predisposto dalla struttura competente della Regione Marche. In ogni caso le valutazioni, siano esse qualitative e/o quantitative, dovranno tenere conto di quanto stabilito durante la fase di consultazione preliminare, utilizzando i dati e le informazioni disponibili e gli approcci metodologici più idonei al caso in esame. Qualora il procedimento di VAS sia integrato con il procedimento di Valutazione di Incidenza, al Rapporto Ambientale deve essere associata la Relazione per la Valutazione di Incidenza.

4. Al Rapporto Ambientale deve essere allegata la Sintesi non Tecnica dei contenuti del piano o programma e del Rapporto Ambientale stesso, redatta secondo le indicazioni di cui al documento di indirizzo che predisposto dalla struttura competente della Regione Marche.

5. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente l'istanza di avvio del procedimento di VAS, corredata degli elaborati in formato digitale della proposta di piano o programma comprendente il Rapporto Ambientale con allegata la Sintesi non Tecnica.

6. L'Autorità competente, verifica la completezza e la conformità degli elaborati, li pubblica sul proprio sito web e comunica l'avvio del procedimento di VAS all'Autorità procedente e agli SCA, contestualmente informando questi ultimi che i termini per la presentazione delle osservazioni decorrono

dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche di cui al successivo punto C.3) 1.

C.3) Fase di consultazione pubblica

1. L'Autorità procedente, contestualmente all'avvio del procedimento di VAS di cui al punto C.2) 6, pubblica gli elaborati sul proprio sito web e cura la pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul proprio sito web. L'avviso deve contenere:

- il titolo della proposta di piano o di programma;
- l'indicazione del proponente, dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente;
- l'indicazione delle sedi dove può essere presa visione del piano o programma comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica.

2. L'Autorità procedente, contemporaneamente alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, comunica agli SCA tempestivamente e nei modi che ritiene più opportuni il periodo di deposito e pubblicazione di cui ai punti precedenti, informandoli contestualmente che possono esprimersi per quanto di competenza sulla proposta di piano o programma, eventualmente suggerendo all'Autorità competente misure di mitigazione, di compensazione e orientamenti per la sostenibilità, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 1.

3. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Nei casi in cui l'iter di approvazione del piano o programma preveda tempi di consultazione pubblica superiori ai 60 giorni previsti per la consultazione pubblica di VAS, quest'ultima può essere prolungata fino a coincidere con la prima.

5. Nel caso in cui l'attuazione del piano o programma interessi i Siti Natura 2000, l'Autorità competente comunica agli Enti gestori dei Siti medesimi l'avvenuta pubblicazione della proposta di piano o programma e del relativo Rapporto Ambientale comprensivo della Relazione per la Valutazione di Incidenza, chiedendo il parere di loro competenza ai fini della Valutazione di Incidenza. Il parere dovrà essere inviato dagli Enti gestori all'Autorità competente entro 60 giorni dalla richiesta (cfr. D.2).

C.4) Fase di conclusione del procedimento

1. L'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti durante la fase di consultazione pubblica.

2. L'Autorità competente esprime il parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza della fase di consultazione pubblica e lo trasmette all'Autorità procedente.

3. Nel caso in cui la fase istruttoria prevista dalla specifica normativa di piano o programma sia diversa dai termini di cui al precedente punto 2, i 90 giorni previsti per l'espressione del parere motivato possono essere adeguati al fine di armonizzare i procedimenti o per altre necessità manifestate e opportunamente motivate da parte dell'Autorità procedente.

4. L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma prima della presentazione per l'adozione o approvazione, alla luce del parere motivato espresso dall'Autorità competente.

5. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un piano o programma da sottoporsi a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS venga rilevato che la relativa procedura non è stata attivata, l'Autorità che approva il piano o programma o l'Autorità competente invitano formalmente il proponente ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.

6. Il provvedimento di approvazione di un piano o programma sottoposto a VAS deve essere accompagnato dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.lgs. 152/2006, redatta a cura dell'Autorità procedente sulla base delle indicazioni di cui al documento di indirizzo che sarà predisposto dalla struttura competente della Regione Marche. Nella Dichiarazione di Sintesi l'Autorità procedente deve illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma approvato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate.

7. L'Autorità procedente e l'Autorità competente pubblicano sul proprio sito web:

- un annuncio contenente l'esito della decisione finale e l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato con tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria;
- il parere motivato espresso dall'Autorità competente;
- la Dichiarazione di Sintesi redatta dall'Autorità procedente;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui al successivo Capitolo E.

C.5) Procedimenti interregionali

1. Nel caso di piani o programmi soggetti a VAS di competenza regionale o provinciale, localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il procedimento di VAS è effettuato d'intesa tra le rispettive Autorità competenti, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 152/2006.

2. Nell'intesa, stipulata tra le Amministrazioni interessate, sarà indicata l'Autorità competente capofila, alla quale sarà demandata l'emissione del parere motivato, nonché le Autorità procedenti per l'approvazione del piano o programma per le parti ricadenti nei territori di rispettiva competenza. Le Autorità competenti e procedenti concorderanno tempi e modi di attuazione dei procedimenti.

3. Il parere motivato di VAS o il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS emessi dall'Autorità competente per la Regione Marche, nonché tutti gli avvisi e le pubblicazioni che si renderanno necessari, dovranno dare evidenza delle modalità di attuazione congiunta concordata tra le Autorità competenti.

4. Nel caso di piani o programmi soggetti a VAS localizzati interamente nel territorio regionale ma che possono determinare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale di regioni confinanti, l'Autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle Autorità competenti di tali Regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati da tali impatti, secondo la disciplina delle presenti linee guida.

5. L'Autorità competente per i procedimenti regionali, nel caso in cui sia coinvolta in qualità di SCA per le procedure di VAS di altre regioni, dovrà coinvolgere gli SCA e gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 regionali potenzialmente interessati ed esprimersi tenendo in considerazione i contributi pervenuti.

D. INTEGRAZIONE TRA PROCEDIMENTI

D.1) Integrazione tra VAS e VIA

1. Qualora opere e progetti sottoposti a procedura di VIA comportino variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, la verifica di assoggettabilità a VAS o la VAS sono svolte nell'ambito del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 9 maggio 2019, n. 11. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

2. Qualora un piano o programma sottoposto a VAS contenga opere o interventi che rientrano nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA, tale procedimento può essere condotto nell'ambito del procedimento di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

3. Qualora un piano o programma sottoposto a VAS contenga opere o interventi che rientrano nel campo di applicazione della VIA, gli elementi strategici relativi a tali opere o interventi dovranno essere opportunamente valutati nell'ambito del procedimento di VAS. Le informazioni e le analisi, ivi comprese quelle sulle possibili alternative contenute nel Rapporto Ambientale, potranno essere utilizzate nei successivi procedimenti di VIA per le singole opere o interventi.

4. Qualora un piano o programma riguardi i progetti di sviluppo o riassetto di cui ai punti 7.a) e 7.b) dell'Allegato B2 della L.r. 11/2019, la verifica di assoggettabilità a VAS può essere svolta nell'ambito del procedimento di verifica di VIA o di VIA.

D.2) Integrazione tra VAS e Valutazione di Incidenza

1. Per i piani o i programmi soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS che interessano i Siti Natura 2000 la Valutazione di Incidenza di cui all'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 è compresa nel procedimento di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS.

2. Il coordinamento tra le procedure di VAS e Valutazione di incidenza avviene attraverso i seguenti passaggi:

- a) L'Autorità competente comunica all'Ente o agli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati l'avvenuta pubblicazione della proposta di piano o programma, comprendente il Rapporto Ambientale e la Relazione per la Valutazione di Incidenza e richiede loro l'invio del parere di competenza;
- b) L'Ente gestore o gli Enti gestori interessati trasmettono il parere all'Autorità competente per la VAS entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto a). Qualora gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati siano più di uno, all'Autorità competente deve essere inviato un parere unico da parte di uno degli Enti gestori.
- c) L'Autorità competente coordina i pareri pervenuti ed elabora l'esito della Valutazione di Incidenza.

3. Il coordinamento tra le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione di incidenza avviene attraverso i seguenti passaggi:

- a) L'Autorità competente comunica all'Ente o agli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, allegando il Rapporto preliminare di *screening* comprensivo della Relazione per la Valutazione di Incidenza condotta fino al Livello I *Screening* e richiede loro l'invio del parere di competenza.
- b) L'Ente gestore o gli Enti gestori interessati trasmettono il parere all'Autorità competente per la VAS entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto a). Qualora gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati siano più di uno, all'Autorità competente deve essere inviato un parere unico da parte di uno degli Enti gestori.
- c) L'Autorità competente coordina i pareri pervenuti ed elabora l'esito della Valutazione di Incidenza.



4. L'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS: tali pareri possono essere espressi soltanto se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui Siti Natura 2000.

5. Le procedure di cui ai precedenti punti possono essere svolte nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/1990.

G

Y

E. MONITORAGGIO

1. La funzione del monitoraggio è quella di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di:

- a. individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisi derivanti dall'attuazione del piano o programma ed intervenire in modo appropriato e in tempi congrui al fine di mitigarli o eliminarli;
- b. verificare il contributo del piano o programma alle strategie per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia degli orientamenti per la sostenibilità.

2. Per l'effettuazione del monitoraggio l'Autorità procedente definisce d'intesa con l'Autorità competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, sulla base della Legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche.

3. Le misure previste per il monitoraggio, comprendenti gli indicatori scelti e le modalità di attuazione, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione delle misure stesse sono complessivamente definite come Piano di monitoraggio degli impatti ambientali significativi del piano o programma. Ai sensi dell'Allegato VI lettera i) del D.lgs. 152/2006, il Piano di monitoraggio è parte integrante del Rapporto Ambientale.

4. Il Piano di monitoraggio potrà essere modificato e integrato dall'Autorità competente nell'ambito dell'espressione del parere motivato.

5. Il Piano di monitoraggio ambientale dovrà contenere in ogni caso le seguenti informazioni:

- a. la periodicità per la trasmissione dei rapporti di monitoraggio ai fini della verifica da parte dell'Autorità competente;
- b. i meccanismi per il controllo delle eventuali prescrizioni incluse nel parere motivato che non rientrano tra le modifiche richieste per la proposta di piano o programma;
- c. le modalità per il popolamento degli indicatori (fonti per i dati esistenti, metodologia per la raccolta o creazione di dati, metodologia per l'elaborazione delle informazioni, ecc.);
- d. le modalità di attuazione delle misure correttive eventualmente da adottare.

6. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità competente e dell'Autorità procedente.

7. Qualora i piani e programmi sottoposti a VAS costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere o interventi soggetti a VIA, ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi, risulta fondamentale prevedere già nel Piano di monitoraggio ambientale approvato appositi indicatori da utilizzare nella valutazione e/o nel monitoraggio di tali opere o interventi.

8. Le informazioni raccolte attraverso il Piano di monitoraggio approvato sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.

9. Indicazioni relative alla predisposizione del Piano di Monitoraggio e dei rapporti di monitoraggio saranno contenute nel documento di indirizzo che sarà predisposto dalla struttura competente della Regione Marche.